



COMUNE DI CERES

- Città Metropolitana di Torino -

C.A.P. 10070 - Tel. 0123.53316 - Fax 0123.53501 - www.comune.ceres.to.it

Codice Fiscale 83000610010 - Partita IVA 04393920014

Copia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N° 84 /2026

OGGETTO : **LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE
FINO AL 30.04.2026**

L'anno duemilaventisei addì diciannove del mese di maggio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi del decreto Sindacale di nomina n 1/2022 del 24.01.2022 e della legge n 388/2000 riformata dalla legge n 448/2001;

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 22 del 23.12.2025 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026/2028 con i relativi allegati;

Premesso che:

l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;

il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;

la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;

la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;

a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: *"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*.

Considerato che in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti; un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Ceres. Responsabile Procedimento: Bertolo Miriam (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui “*alla luce della previsione di cui all’articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C*”, e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali; un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, (ex multis: Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016, Tribunale di Brescia 23.01.2017, Tribunale di Bergamo 29.09.2016 n. 762, Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017), secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale

Ritenuto che tale secondo orientamento, oltre ad apparire più rispondente al testo della norma in argomento, è stato peraltro suffragato dalle numerose sentenze sopra citate che in questi giorni sono state pronunciate da diversi Giudici del lavoro sopra citati, che hanno evidenziato (per tutte il Tribunale di Milano nella sentenza n. 1539/2016) che: *La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente"....Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica".*

Vista la deliberazione della Sezione Autonomie n18/2018 della Corte dei conti enuncia il seguente principio di diritto:”*In riforma del principio di diritto espresso nella deliberazione 21/SEZAUT/2015/qqmig, alla luce della previsione di cui all’art 10 comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazione della legge 11.08.2014, n.114, i diritti di rogito nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitano le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure Dirigenziali”.*

Ritenuto per quanto sopra di liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune nel dal 01.01.2026 al 30.04.2026 al Segretario comunale nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento.

Dato atto che dal 01.01.2026 al 30.04.2026 sono stati incassati € 786,16 per diritti di rogito.

Visto:

l’art. 163 comma 3 D.Leg. 18/08/2000, n. 267;

l’art. 183 comma 9 D.Leg. 18/08/2000, n. 267;

l'art. 191 comma 1 D.Leg. 18/08/2000, n. 267;

il vigente regolamento di contabilità

DETERMINA

Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

Di prendere atto che nel periodo dal 01.01.2026 al 30.04.2026 il Comune ha riscosso la somma di € 786,16 ;

Di procedere alla luce delle osservazioni formulate in premessa, alla liquidazione delle somme corrispondenti ai diritti di rogito nel periodo dal 01.01.2026 al 30.04.2026 al Segretario per l'importo di € 786,16 ;

Di provvedere al pagamento dell'importo di € 786,16 a favore del Segretario Comunale, prelevando l'importo dal Cap. 120 /2 /1 – Tit. I - Missione 2– Programma 1 macroaggregato 101 del Bilancio anno corrente.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to digitalmente
Miriam BERTOLO

Visto per la regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Miriam BERTOLO